

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA  
DEI SERVIZI SOCIALI  
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO "A"**

I Comuni di:

*Acuto, Alatri, Anagni, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola,  
Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio*

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

**Articolo 1  
Oggetto**

1. I Comuni di: *Acuto, Alatri, Anagni, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio*, facenti parte dell'ambito territoriale del *Distretto "A"*, convengono di programmare e gestire in forma associata i servizi sociali distrettuali di cui alla L.R. n. 38/96 come individuati all'articolo 3.
2. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

**Articolo 2  
Finalità**

1. La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
  - b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;
  - c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
  - d) assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
  - d) tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
  - e) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
  - f) garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali.

**Articolo 3  
Servizi sociali distrettuali**

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale:

- a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell'art. 22, comma 4 L. n. 328/2000.
- b. i servizi sociali a rilevanza sanitaria
- c. i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata
- d. altri servizi individuati da parte del Comitato Istituzionale di cui all'articolo 4 secondo i criteri di complessità e il principio di adeguatezza.

all'articolo 7, di tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti dell'ambito territoriale, secondo la propria disciplina interna, il Comune di ALATRI.

2. In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila, tramite l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7 può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

3. Qualora nel corso di vigenza della presente convenzione, il Comitato istituzionale individui un comune capofila diverso da quello indicato al comma 1, il nuovo comune individuato subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del precedente, secondo quanto stabilito nel regolamento di contabilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2).

4. La variazione del Comune Capofila non comporta modifica alla presente convenzione.

### **Articolo 7 Ufficio di Piano**

1. L'Ufficio di Piano costituisce un ufficio comune, gerarchicamente autonomo, con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione.

2. L'Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa stabilmente incardinata presso il Comune capofila e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.

3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del Comune capofila, previa deliberazione del Comitato Istituzionale.

4. L'Ufficio di Piano provvede tra l'altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai seguenti compiti fondamentali:

- a. progettazione e redazione del piano sociale di zona;
- b. progettazione dei servizi sociali dell'ambito territoriale;
- c. raccordo con le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi sociali;
- d. affidamento della gestione e attivazione dei servizi;
- e. erogazione delle spese di gestione;
- f. controllo e rendicontazione.

### **Articolo 8 Risorse umane**

1. Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite da:

- a) personale dipendente dei Comuni, Consorzi, Unioni di Comuni o delle Comunità Montane sia a tempo determinato che indeterminato;
- b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.

### **Articolo 9 Risorse finanziarie**

1. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono costituite da quelle proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea, che insieme concorrono a formare il budget di distretto.

2. Le quote di compartecipazione dei comuni convenzionati di cui all'articolo 5, comma 2, sono definite in proporzione alla popolazione residente, salvo diverse determinazioni del Comitato istituzionale.

3. Alle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, comprese quelle per le risorse umane di cui all'articolo 8, si fa fronte con una quota del budget di distretto definita dal Comitato istituzionale.